

poter mandare ad effetto la disposizione diretta contro i ministri della religione, stimò di togliere affatto dal Codice l'articolo 18 della minuta prima.

I troppo giusti motivi di cui fa cenno il signor guardasigilli sembrerebbero allusivi di preferenza alle persone che per la natura del loro ministero trovansi nella posizione di esercitare la massima influenza in quei supremi momenti in cui l'uomo, affralito dal male, viene indotto a fare disposizioni non sempre troppo eque per qualche mal inteso od esagerato zelo, ovvero nella lusinga di tacitare i latrati della sua coscienza.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Secondo il progetto della Commissione non vi sarebbe più che una sola eccezione riguardante le persone esercenti l'arte salutare, sul punto di ricevere liberalità da quelli a favore dei quali esercitano la loro opera. Invece il Ministero propose due eccezioni, e mi pare che tutte due sieno ragionevoli: la prima riguarda le remunerazioni meramente ristrette entro un certo limite, e mi pare giusto di non soffocare il senso di gratitudine del quale sia compreso l'ammalato verso il medico curante.

La seconda eccezione riflette la disposizione universale fatta a favore del medico curante, purchè però il defunto non abbia eredi in linea retta, a meno che (dice l'articolo) colui a favore del quale venne fatta la disposizione non si trovi nel numero di questi eredi. Pare al Ministero che amendue queste eccezioni debbano egualmente essere poste ai voti, e non si debba restringere unicamente la votazione a quella sola che è stata proposta dalla Commissione, in conformità della seconda disposizione proposta dal Ministero.

PRESIDENTE. Questo equivale ad una riproduzione per parte del Ministero dello stesso emendamento già stato proposto dal deputato Demaria.

SINEO, relatore. Domando la parola.

Il signor guardasigilli può riproporre l'emendamento che è stato ritirato dal deputato Demaria. In questo caso osserverei che la legge francese conteneva due eccezioni, che sono appunto quelle che riproduceva il guardasigilli nel suo progetto. Ma quanto alla prima, o bisognava seguire in tutto il sistema del Codice francese, secondo l'emendamento Bertini, o bisognava rinunciare a questa eccezione; imperocchè, secondo il sistema francese, si lasciava al tribunale non solo l'incarico di misurare la quantità del legato, non solo di porre in confronto l'ammontare del legato col valore totale del patrimonio del disponente, ma si rimetteva ancora al tribunale di giudicare se realmente i servizi resi da quello che si voleva remunerare meritassero la concessa remunerazione; bisognava fare un confronto tra i servizi resi e il legato remuneratorio; allora veramente vi era una cautela per la verità, per la giustizia, per l'equità. Ma, se si dice unicamente che il testatore possa disporre a titolo remuneratorio, il semplice titolo non muta la cosa; è troppo facile l'aggiungere questo epiteto perchè si possa considerare come un limite alla facoltà di disporre a favore del curante.

Non è norma sufficiente neanche quella tratta da una quota qualsiasi dell'eredità, imperocchè, oltre alle difficoltà accennate dall'onorevole deputato Pescatore, avvi ancora questo assurdo, che potrebbero queste disposizioni salire a somme egregie, a 50,000, 100,000 lire. Io domando quindi alla Camera se, mentre si mostrò, per timore di una possibile influenza, così riservata nell'ammettere simili disposizioni fatte a titolo di legati a corpi morali, sia da aversi tanta larghezza quando si tratta di legati che sotto analoga influenza potrebbero farsi a favore d'individui.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti, come emendamento, l'articolo primitivo del Ministero, così concepito:

« § 1. Sono eccettuate dal disposto dell'articolo precedente:

« 1° Le disposizioni particolari espressamente remuneratorie, purchè fra tutte non eccedano il vigesimo di quanto è in facoltà del testatore di disporre.

« Rispetto a tali disposizioni, in caso di eccedenza si osserverà il disposto dell'alinea dell'articolo 777. »

(Dopo prova e controprova, la Camera non adotta.)

Ora voteremo sul secondo paragrafo.

SINEO, relatore. Domando la parola.

Non essendosi adottata la prima parte, mi pare che debba riprodursi la redazione della Commissione, giacchè non sarebbe più conveniente quella che si rinviene nel progetto del Ministero.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti l'articolo della Commissione:

« Sono eccettuate, » ecc. (Vedi sopra)

AIRENTI. Io credo che per rendere compiute le disposizioni contenute in questo articolo e coordinarle anche con quelle riguardanti le successioni *ab intestato* sarebbe conveniente di farvi un'aggiunta, ed ecco come:

« Gli articoli 959 e seguenti del Codice civile, relativi alle successioni intestate, danno diritto al marito di ottenere una parte dell'eredità della moglie, sia che il marito sia medico o farmacista, sia che non lo sia. »

Contro queste disposizioni non si legge alcuna eccezione nelle leggi vigenti e nemmeno se ne propone alcuna coll'opportunità della presente legge; pare quindi che si implicherebbe contraddizione il permettere che, facendo testamento, la moglie venga a rendere impossibile al marito di conseguire ciò che la legge gli darebbe se quel testamento non esistesse.

Pare d'altra parte che contro il marito, medico o farmacista, non militino le varie ragioni che suggerirono le disposizioni adottate col precedente articolo. A tutti questi inconvenienti non si provvede coll'eccezione generale fatta in questo articolo 5 a favore dei consanguinei ed affini sino al quarto grado inclusivamente, fra i quali è compreso il marito, perchè il favore loro accordato con questa eccezione cessa nel caso in cui abbianvi eredi in linea retta, vale a dire, o ascendenti o discendenti; eppure vediamo che l'articolo 960 predetto, in caso di successione *ab intestato*, accorda ancora al marito il quarto dell'eredità in proprietà, se non vi siano che ascendenti; all'oggetto pertanto di far scomparire questa incongruenza, che non possa il marito aver per testamento quella parte d'eredità che riceverebbe se il medesimo non fosse stato fatto, io proporrei che a quest'articolo 5 si facesse quest'aggiunta:

« E in tutti i casi quelle fatte al coniuge, purchè però sieno ristrette nei limiti dalle leggi permessi, e il matrimonio sia stato contratto prima della malattia di cui il disponente sia morto. »

SINEO, relatore. Essendo un'aggiunta potrebbe venir dopo la votazione dell'articolo; io parlerò poi su d'essa quando l'articolo sia adottato.

AIRENTI. Mi permetta ora la Camera, giacchè ho fatto la mia proposta e l'ho sviluppata, che adduca anche i motivi delle due limitazioni che ho apposte alla giunta proposta, e in brevi parole, giacchè credo che quei motivi si spieghino da sè. Io ho detto: *in primo luogo, purchè siano ristrette nei limiti dalla legge permessi*, e ciò perchè col pretesto di coor-